



**REGIONE PUGLIA**  
**ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**ADUNANZA DEL** 24 ottobre 2000

**N.** 17 **Reg. deliberazioni**

**OGGETTO:** Legge regionale "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali"

L'anno duemila, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

**CONSIGLIO REGIONALE**

sotto la Presidenza del sig. Mario De Cristofaro

Vice presidenti i sigg. Vito Leonardo Aloisi – Carmine Di Pietrangelo

Consiglieri segretari i sigg. Simone Brizio – Angelo Cera

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio Renato Guaccero
- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

		Presenti Assenti				Presenti Assenti	
1)	ALOISI Vito Leonardo	si		31)	MARINOTTI Giuseppe	si	
2)	AMODIO Felice	si		32)	MARMO Nicola	si	
3)	ATTANASIO Tommaso	si		33)	MAZZARACCHIO Salvatore	si	
4)	BELARDI Raffaele	si		34)	MELE Cosimo	si	
5)	BRIENZA Giuseppe	si		35)	MINCUZZI Mattia	si	
6)	BRIZIO Simone	si		36)	MINEO Luciano	si	
7)	CAMILLI Fabrizio	si		37)	ORLANDO Vito	si	
8)	CARRIERI Mario	si		38)	PALESE Rocco	si	
9)	CARROZZO Gaetano	si		39)	PELILLO Michele	si	
10)	CERA Angelo	si		40)	PEPE Pietro	si	
11)	COPERTINO Giovanni	si		41)	PIROLO Francesco	si	
12)	CONGEDO Saverio	si		42)	PISICCHIO Alfonsino	si	
13)	CRASTOLLA Danilo	si		43)	POTI' Vittorio	si	
14)	D'AMBROSIO Luigi	si		44)	ROLLO Marcello	si	
15)	DE CRISTOFARO Mario	si		45)	RUOCCO Roberto	si	
16)	DIPIETRANGELO Carmine	si		46)	RUSSO Enzo	si	
17)	FITTO Raffaele	si		47)	SACCOMANNO Michele		si
18)	FRANZOSO Pietro	si		48)	SALINARI Donato	si	
19)	FRISULLO Alessandro	si		49)	SANNICANDRO Emanuele	si	
20)	GRECO Salvatore	si		50)	SANTANIELLO Enrico	si	
21)	LOIZZO Mario	si		51)	SARDELLI Luciano	si	
22)	LOPERFIDO Luigi	si		52)	SILVESTRI Andrea	si	
23)	LOMELO Domenico	si		53)	SILVESTRIS Sergio	si	
24)	LOSAPPIO Michele	si		54)	SINISI Giannicola	si	
25)	LOSPINUSO Pietro	si		55)	TARQUINIO Lucio	si	
26)	MADARO Carlo	si		56)	TATO' F. Biagio	si	
27)	MAFFIONE Leonardo	si		57)	TEDESCO Alberto	si	
28)	MAGARELLI Pantaleo	si		58)	TUNDO Roberto	si	
29)	MANIGLIO Antonio	si		59)	VALENTE Giovanni	si	
30)	MARINO Leonardo	si		60)	VENTRICELLI Michele	si	

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l'Assemblea che primo argomento in discussione è il disegno di legge "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali".

Dà la parola al Cons. Rollo, relatore per le Commissioni II e I riunitesi in seduta congiunta.

- O M I S S I S -

Segue la discussione generale (durante la quale il Cons. Maffione si allontana dall'Aula informandone la Segreteria del Consiglio a norma dell'art. 49 del Regolamento interno del Consiglio. Si registra inoltre una breve sostituzione alla Presidenza del Presidente De Cristofaro con il Vice Presidente Aloisi).

O M I S S I S

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

(In sede di esame dell'art. 4 si registra la sostituzione alla Presidenza del Presidente De Cristofaro con il Vice Presidente Aloisi. Il Presidente De Cristofaro riassume la Presidenza in sede di esame dell'art. 13. In sede di esame dell'art. 11 il Cons. Mineo si allontana dall'Aula informandone la Segreteria del Consiglio a norma dell'art. 49 del Regolamento interno del Consiglio).

- O M I S S I S -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. Interviene il Cons. Pepe il quale comunica che i Gruppi DS, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Partito dei Comunisti italiani, Verdi e PPI abbandonano l'Aula.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- O M I S S I S -

## IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli:
- A maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo SDI (sono assenti dall'Aula i Gruppi Rinnovamento italiano, UDEUR, DS, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Partito dei Comunisti italiani, Verdi e PPI), espressi e accertati per alzata di mano,

## D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il Presidente Fitto chiede che la legge di che trattasi venga dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia. Posta ai voti, la richiesta è approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, con 34 voti favorevoli e l'astensione del Gruppo SDI (sono assenti dall'Aula i Gruppi Rinnovamento italiano, UDEUR, DS, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Partito dei Comunisti italiani, Verdi e PPI).

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**F.to** (Mario De Cristofaro)

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**F.to** (Vito Leonardo Aloisi)

**I CONSIGLIERI REGIONALI**

**F.to** (Simone Brizio-Angelo Cera)

**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO**

**F.to** (Renato Guaccero)



Consiglio Regionale  
della Puglia

**LEGGE REGIONALE**

"Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1  
(Finalità)

1. La presente legge, in applicazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in conformità con i principi della Carta europea dell'Autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, detta i criteri e disciplina il procedimento per la legislazione regionale di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalla Regione e dagli enti locali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in quelle delegate dallo Stato di cui all'articolo 118, comma 2, della Costituzione e in quelle conferite in attuazione della l. 59/1997 e successivi provvedimenti legislativi.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I democratici, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi Rinnovamento italiano e UDEUR)

Art. 2  
(Criteri e principi per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi)

1. La Regione, nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione nazionale, provvede al conferimento agli enti locali, territoriali e funzionali delle funzioni e dei compiti amministrativi che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il conferimento avviene in base ai principi dettati dall'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I democratici, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi Rinnovamento italiano e UDEUR)



## Consiglio Regionale della Puglia

### Art. 3

#### (Funzioni amministrative della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo, di coordinamento e di controllo.
2. La Regione esercita, inoltre, le sole funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
3. La Regione determina l'applicazione delle politiche dell'Unione europea a livello regionale mediante il concorso degli enti locali.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I democratici, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi Rinnovamento italiano e UDEUR)

### Art. 4

#### (Funzioni e compiti amministrativi degli enti locali)

1. Le leggi regionali individuano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti ai comuni, singoli o associati, alle aree e città metropolitane, alle comunità montane, alle province, nonché le relative modalità di esercizio.
2. In applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1, il comune, le comunità montane e le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi localizzati sui relativi territori.
3. Le funzioni e i compiti amministrativi di cui al comma 2 non gestibili direttamente dai comuni nelle forme singola, associativa o di cooperazione previste dalle disposizioni legislative sulle autonomie locali, possono essere esercitati dalle comunità montane o dalle province sulla base dell'apposita normativa regionale di settore adottata con le modalità di cui all'articolo 4 della l. 59/1997.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I democratici, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi Rinnovamento italiano e UDEUR)

### Art. 5

#### (Esercizio associato di funzioni)

1. Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della presente legge, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione



## Consiglio Regionale della Puglia

demografica, provvede con legge regionale all'individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle stesse, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui all'articolo 6, e, nel quadro di tale attività, dei livelli demografici e degli ambiti territoriali considerati congrui.

2. I Comuni interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legislazione di settore, individuano, sulla base di quanto previsto al comma 1, secondo le direttive regionali, soggetti, forme e metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni conferite, dandone comunicazione alla Giunta regionale. In caso di inadempienza provvede la Giunta regionale, sentito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

3. La Regione incentiva, con appositi provvedimenti legislativi, la gestione associata di funzioni da parte degli enti locali.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I democratici, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi Rinnovamento italiano e UDEUR)

### Art. 6

#### (Conferenza permanente Regione-Autonomie locali)

1. E' istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, comuni, comunità montane, province e altri enti locali.

2. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali:

- a) esprime pareri obbligatori e formula proposte, di norma in via preventiva, sulle iniziative legislative a carattere generale relative al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali;
- b) su espressa richiesta della competente Commissione consiliare, esprime pareri sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi riflessi sul sistema delle Autonomie locali.

3. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica.

4. I pareri richiesti alla Conferenza devono essere espressi entro e non oltre venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è possibile prescindere dal parere. Le proposte e i pareri sono trasmessi alla Giunta, a cura della segreteria di cui al comma 3, entro cinque giorni dalla loro formulazione.



## Consiglio Regionale della Puglia

5. I pareri sugli atti legislativi di competenza del Consiglio regionale possono essere richiesti alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali dalla Giunta regionale solo prima della loro trasmissione al Consiglio. Successivamente i pareri possono essere richiesti dal Consiglio regionale e dati allo stesso.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I democratici, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Verdi e SDI – sono assenti dall’Aula i Gruppi Rinnovamento italiano e UDEUR)

### Art. 7

#### (Composizione e funzionamento)

1. A far parte della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali sono chiamati:
  - a) il Presidente della Giunta regionale;
  - b) due Consiglieri regionali, in rappresentanza di maggioranza e opposizione;
  - c) i Presidenti delle Province;
  - d) i Sindaci delle città capoluogo di provincia;
  - e) due rappresentanti delle comunità montane indicati dalla Conferenza dei Presidenti di comunità montane;
  - f) il Presidente della delegazione regionale dell’UPI;
  - g) il Presidente della delegazione regionale dell’ANCI e otto sindaci, di cui quattro in rappresentanza dei comuni sino a 15 mila abitanti e quattro per i Comuni oltre 15 mila abitanti;
  - h) il Presidente della delegazione regionale dell’UNCCEM.
  
2. Il Presidente della Giunta regionale presiede la Conferenza senza diritto di voto; alle sedute della Conferenza partecipano senza diritto di voto l’Assessore agli enti locali e l’Assessore competente per la materia all’ordine del giorno.
  
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto, alla nomina dei componenti della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e convoca la seduta di insediamento.
  
4. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali approva, entro un mese dalla prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento interno per disciplinare le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le procedure interne di funzionamento, l’organizzazione dei lavori e della segreteria tecnica, le modalità di voto e di validità delle sedute.
  
5. Ai componenti la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali si applicano le leggi in materia di permessi per cariche elettive e hanno diritto al rimborso spese, che saranno a carico delle amministrazioni di appartenenza.



Consiglio Regionale  
della Puglia

6. Eventuali organismi indicati dalle leggi regionali non possono qualificarsi come Comitati della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I democratici, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani e Verdi – sono assenti dall’Aula i Gruppi Rinnovamento italiano e UDEUR)

Art. 8

(Durata in carica e convocazione)

1. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali si rinnova all'inizio di ogni legislatura regionale entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale e i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.

2. I componenti della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali decadono dalla carica nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica negli enti rappresentati. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale.

3. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali è convocata, con le modalità stabilite dal regolamento, dal suo Presidente.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I democratici, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Verdi e SDI – sono assenti dall’Aula i Gruppi Rinnovamento italiano e UDEUR)

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari connessi al conferimento di funzioni si fa fronte mediante l'istituzione di un "Fondo per le spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite in attuazione della l. 59/1997", alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, nonché con l'istituzione di un "Fondo per l'esercizio delle funzioni trasferite dagli articoli 117 e 118 della Costituzione", alimentato con risorse regionali annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

2. La ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata in via definitiva di norma entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Giunta regionale, sulla base di parametri predefiniti d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.





## Consiglio Regionale della Puglia

3. L'indicazione provvisoria della ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto anche conto delle previsioni di spesa di cui al bilancio pluriennale regionale.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I democratici, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi Rinnovamento italiano e UDEUR)

### Art. 10 (Risorse umane)

1. Con decorrenza dall'esercizio delle funzioni conferite, stabilita ai sensi dell'articolo 16, comma 3, la Regione assegna funzionalmente agli enti locali i dipendenti ad esse addetti o ne mette a disposizione le strutture, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi almeno trenta giorni prima, sono individuati sia il personale sia le strutture di cui al comma 1 tenuto conto, altresì, delle opzioni volontarie.

3. Ai fini della definizione della data di cui al comma 1, la Regione provvede all'individuazione degli uffici regionali preposti alle funzioni conferite, alla loro riorganizzazione con particolare riferimento a procedure, procedimenti in corso, risorse umane e archivi, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva il trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, comprensivo di tutte le indennità percepite, ivi comprese le indennità di posizione e di funzione.

5. Dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite, gli enti locali organizzano le proprie strutture e adeguano i propri organici. A seguito di tale riorganizzazione il personale di cui ai commi 1 e 2 viene definitivamente trasferito agli enti stessi. E' data facoltà al personale di qualifica dirigenziale assegnato funzionalmente agli enti locali di optare per il trasferimento nei ruoli degli enti stessi o di richiedere l'applicazione dell'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999.

6. Al personale trasferito sono corrisposte le incentivazioni alla mobilità contrattate con le organizzazioni sindacali nel rispetto del CCNL.

7. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo viene comunque conservata la posizione giuridica e l'intero trattamento economico acquisito. Qualora la diversa organizzazione degli enti presso i quali il personale è trasferito non consenta l'erogazione delle indennità di posizione e di funzione in godimento, queste vengono



## Consiglio Regionale della Puglia

mantenute a titolo di "assegno ad personam" pensionabile e riassorbibile esclusivamente con successivi analoghi benefici.

8. Trovano applicazione l'articolo 2112 del codice civile e l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

9. La Regione, per le funzioni riservate alla propria competenza, può avvalersi della collaborazione degli uffici degli enti locali, previo accordo con gli enti stessi.

10. Gli atti attuativi del presente articolo vengono assunti nel rispetto delle procedure dei CCNL.

11. Qualora la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite sia stata stabilita da provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 4 della l. 59/1997, l'attuazione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 avviene a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali di settore di completamento dei conferimenti e con riferimento alla data di decorrenza per i medesimi definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Nelle more dell'assegnazione funzionale del personale di cui al comma 1 gli Enti locali continuano nell'avvalimento delle strutture o del personale in atto.

12. A seguito del processo di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, la Regione provvede ad adeguare l'organizzazione strutturale dell'ente, rideterminando i propri organici.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I democratici, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi Rinnovamento italiano e UDEUR)

### Art. 11

#### (Risorse strumentali)

1. I beni utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l'esercizio delle funzioni conferite sono resi disponibili agli enti locali, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 4.

2. L'Amministrazione regionale conserva la titolarità dei beni immobili di proprietà e li assegna in locazione o in uso agli enti locali.

3. I beni mobili sono trasferiti in proprietà agli enti locali, previa valutazione positiva dell'Amministrazione regionale.

4. Nel caso di beni mobili e immobili di proprietà di terzi, in uso alla Regione, gli enti locali subentrano nei contratti in corso.



## Consiglio Regionale della Puglia

5. La copertura finanziaria delle spese collegate ai canoni derivanti dai contratti relativi agli immobili di cui ai commi 2 e 4 è garantita dalle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 9.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I democratici, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Mineo)

### Art. 12 (Resoconti e verifiche)

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio sulla riforma amministrativa.

2. Gli enti locali trasmettono annualmente alla Giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, un resoconto sull'esercizio delle funzioni conferite, in base ai parametri definiti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, formulata d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

3. La Giunta regionale esercita periodiche verifiche sui risultati conseguiti dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite.

4. La Giunta regionale provvede a informare il Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'esercizio delle funzioni conferite; a tal fine trasmette annualmente al Consiglio gli esiti delle verifiche, nonchè degli interventi sostitutivi di cui all'articolo 14, attraverso una relazione articolata per materia e per enti locali.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I democratici, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Mineo)

### Art. 13

1. La Regione e gli enti locali operano secondo i principi di concertazione, cooperazione e coordinamento e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utili allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

2. E' attribuito alla Regione il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale e della pubblica amministrazione locale.



## Consiglio Regionale della Puglia

3. La Regione rende la Rete unitaria della pubblica amministrazione locale (RUPAR) funzionale all'interconnessione degli enti locali e tra questi e la Rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA).

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I democratici, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Verdi e SDI – non ha partecipato alla votazione il consigliere Sardelli - sono assenti dall'Aula i Gruppi Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Mineo)

### Art. 14 (Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I democratici, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Mineo)

### Art. 15 (Funzioni normative)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, approva regolamenti di disciplina dei procedimenti amministrativi per le funzioni mantenute alla Regione, nonché atti di indirizzo nei confronti degli enti locali sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I democratici, Partito rifondazione comunista, Partito dei comunisti italiani, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Mineo)

### Art. 16 (Adeguamento delle normative di settore e norme finali)

1. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede all'adeguamento delle normative di settore anche in relazione alle nuove funzioni trasferite prevedendo norme di abrogazione esplicita e di coordinamento, anche ai fini della semplificazione normativa e amministrativa.



## Consiglio Regionale della Puglia

2. Le competenze, la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 sono assoggettabili a revisione trascorso un anno dal suo insediamento.
3. Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi regionali attuative, la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite è stabilita, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, con provvedimento della Giunta regionale.
4. Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi regionali attuative, la Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, individua le risorse finanziarie e strumentali necessarie a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997.
5. E' in ogni caso assicurata la contestualità tra la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e l'attribuzione delle risorse necessarie al loro svolgimento.

(approvato all'unanimità – sono assenti dall'Aula i Gruppi Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Mineo)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
**F.to** (Mario De Cristofaro)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
**F.to** (Vito Leonardo Aloisi)

**F.to** I CONSIGLIERI SEGRETARI  
(Simone Brizio – Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
**F.to** (Renato Guaccero)